



SERVIZIO DOCUMENTI AI SOCI

DELIBERAZIONE della GIUNTA REGIONALE dell'UMBRIA
30 marzo 2005, n. 603.

Linee di indirizzo ai Comuni per la redazione dei regolamenti di polizia mortuaria.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore della Direzione regionale sanità e servizi sociali:

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di servizio competente, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge, delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare le allegate «Linee di indirizzo ai Comuni per la redazione dei regolamenti di polizia mortuaria»;

3) di delegare al Servizio IV, Prevenzione e sanità pubblica della Direzione regionale sanità e servizi sociali, il compito di apportare eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie;

4) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Relatore-Presidente

LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Linee di indirizzo ai Comuni per la redazione dei regolamenti di polizia mortuaria.**

All'interno della materia della «polizia mortuaria» si riscontrano aspetti prettamente sanitari, assieme ad altri riconducibili all'ordine pubblico ed altri ancora relativi ad esigenze di giustizia e rispetto dell'ambiente.

Si tratta quindi di una materia multidisciplinare, che rientra nell'ambito della legislazione concorrente, fermo restando che la determinazione dei principi fondamentali è riservata alla legislazione dello Stato, mentre per la normativa di attuazione e di dettaglio, le ultime leggi rinviano alle numerose riserve di leggi regionali. Anche gli enti locali, titolari da sempre della materia, come i Comuni, trovano adeguato riconoscimento e valorizzazione del proprio ruolo nella disciplina dei servizi relativi alla materia, nell'ambito del proprio territorio.

Alla Regione pertanto competono funzioni legislative di dettaglio e di programmazione, mentre i Comuni svolgono funzioni amministrative e regolamentari per disciplinare nel territorio le modalità operative dei servizi funerari.

La materia è stata regolata fino ad oggi, come era richiesto, da disposizioni a livello comunale che hanno, di fatto, garantito un corretto esercizio della attività funebre, necroscopica, cimiteriale e di polizia mortuaria.

Con la L.R. 21 luglio 2004, n. 12, la Regione Umbria ha inteso avviare un processo di coordinamento ed omogeneizzazione della materia, emanando le prime disposizioni in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali. In attesa di emanare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. 12/04, un regolamento, la Regione predispone, con il presente atto, delle «linee di indirizzo», che i Comuni provvederanno, sulla base della loro autonomia normativa, a recepire con proprio atto, , completandolo e/o integrandolo, se del caso, con quanto di loro competenza.

Si ritiene, con ciò, che la formazione delle decisioni in riferimento alla materia ed il compimento dei relativi atti si possano svolgere in modo razionale e, per quanto possibile uniforme, così come le attività di esecuzione e di controllo. Pertanto queste «linee di indirizzo» vogliono rappresentare una base omogenea regionale sulla quale i Comuni potranno apportare le integrazioni utili a rappresentare le loro realtà.

Nello spirito di fattiva collaborazione tra i soggetti e le realtà istituzionali della Regione, le presenti «linee di indirizzo» sono state partecipate con l'ANCI regionale, alla quale sono state trasmesse, dal Servizio IV, Prevenzione e sanità pubblica, della Direzione regionale sanità, con propria nota prot. 0010787 del 20 gennaio 2005.

Il concordato incontro del 23 marzo 2005, tra il Servizio IV e l'Associazione dei Comuni, ha visto i rappresentanti dell' ANCI formulare alcune proposte di integrazione della bozza presentata, che, una volta fatte proprie dalla Regione, hanno reso possibile l'acquisizione del parere favorevole sull'atto, espresso da parte dell'Associazione.

Di seguito si elencano alcuni dei principi che hanno sovrinteso alla stesura delle presenti «linee di indirizzo». Il sindaco viene confermato nella sua esclusiva autorità di vigilanza sulla materia funeraria e sui servizi attinenti, fatte salve le competenze di altri enti in materia.

I servizi di cui sopra possono essere gestiti in condizioni di pari opportunità tra soggetti pubblici e privati (operatori privati possono gestire un cimitero o un crematorio). Le nuove disposizioni sulla cremazione trovano nelle presenti «linee di indirizzo» una prima normativa di dettaglio tesa ad affermarsi in modo omogeneo in tutto il territorio regionale. Sono istituite le «sale del commiato», presso le quali sono custodite ed esposte, per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia, le salme di persone i cui familiari ne facciano richiesta. Queste sale sono ambienti nei quali operatori, pubblici o privati, potranno svolgere i propri servizi per il commiato, liberando, tra l'altro, almeno in parte, le strutture ospedaliere spesso penalizzate da momenti di congestione non funzionali.

L'apertura, in prospettiva, ai privati, richiamata in molti passaggi del presente regolamento, si configura come esplicitazione del «principio di sussidiarietà».

In sintesi le presenti «linee di indirizzo» hanno l'intento di normare in modo organico il settore funerario oltre che a garantire il diritto di ognuno di scegliere le modalità di sepoltura o cremazione.

I Comuni provvederanno a favorire l'accesso del cittadino alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici ed alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.

Si propone pertanto alla Giunta regionale l'approvazione delle allegate «linee di indirizzo ai Comuni per la redazione dei regolamenti di polizia mortuaria».

Perugia, lì 30 marzo 2005

L'istruttore

F.to FRANCO MANCINI

Allegato

LINEE DI INDIRIZZO AI COMUNI PER LA REDAZIONE DEI REGOLAMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

1. Obiettivi.

1.1 I criteri e gli indirizzi per la formazione delle presenti linee di indirizzo sono dettati dalla L.R. 21 luglio 2004, n. 12, di seguito denominata «legge regionale», che ne individua i contenuti.

1.2 La Regione, accertata la necessità di fornire un articolato, nel rispetto comunque sempre dei contenuti della L.R. 12/04, approva il seguente testo mirato a garantire la uniformità delle procedure, lasciando ai Comuni ampia autonomia nella scelta di norme atte a soddisfare le esigenze locali.

1.3 I Comuni si dotano di un regolamento sulla base delle indicazioni del presente atto, apportandovi le modifiche e le integrazioni utili a rappresentare le loro realtà e necessità.

2. Finalità.

2.1 Le presenti linee di indirizzo disciplinano la uniformità del trattamento del cadavere, delle ceneri e delle ossa umane su tutto il territorio regionale, nonché la unitarietà delle procedure amministrative a queste correlate e la garanzia del rispetto del diritto di ognuno di poter scegliere la forma di sepoltura o cremazione sulla base anche dei diversi usi funerari propri di ogni comunità, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

2.2 È altresì sancita la pari opportunità tra operatori pubblici e privati nella gestione dei servizi attinenti la materia funeraria.

3. Sale del commiato.

3.1 Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 3 della «legge regionale», il sindaco, con propria autorizzazione, istituisce spazi adeguati per lo svolgimento dei funerali denominati «sale del commiato», presso le quali possono essere custodite ed esposte le salme per il tempo necessario alla cerimonia. Qualunque cittadino o esercente l'attività funebre, può fare richiesta di dette sale, dopo aver acquisita l'autorizzazione al trasporto della salma, rilasciata dal medico necroscopo e previa accettazione del gestore della «sala del commiato».

3.2 Le località, ove devono essere ubicate le «sale del commiato», sono individuate con apposita disposizione del sindaco. È preferibile che siano ubicate presso il cimitero.

3.3 I requisiti minimi strutturali, di norma, per le «sale del commiato» sono: la sala per onoranze al feretro, di adeguato spazio, eventuale saletta per dolenti, sala per il personale, servizi igienici, una sala deposito materiale. Nel caso in cui la «sala del commiato» sia ubicata presso il cimitero, i servizi igienici per il pubblico possono essere considerati quelli propri del cimitero.

3.4 I requisiti minimi impiantistici sono, di norma, un condizionamento ambientale che assicuri adeguate caratteristiche di climatizzazione, oltre che, ovviamente, il rispetto della normativa vigente.

3.5 L'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento dei servizi inerenti le «sale del commiato», sia pubbliche che private, è esercitata dal Comune.

3.6 Per l'uso di dette sale è necessario rivolgere l'apposita domanda al Comune e/o al gestore privato. Il modulo della domanda deve contenere almeno le generalità del richiedente, del defunto, la data e l'orario della cerimonia funebre.

3.7 Ulteriore regolamentazione dei servizi per le «sale del commiato» può essere adottata dal Comune sulla base di esigenze locali.

4. Autorizzazioni alla cremazione.

4.1 L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere, rilasciata dal sindaco del Comune di decesso, è subordinata alla presentazione, da parte di chi la richiede, dei documenti e con le modalità di seguito riportati:

a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifiche indicazioni che il cadavere possa essere cremato;

b) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

c) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarie quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella della iscrizione alla associazione.

L'iscrizione alle associazioni di cui sopra vale anche contro il parere dei familiari;

d) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata al sindaco del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata al sindaco del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale al sindaco del Comune di ultima residenza del defunto;

e) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

4.2. Il sindaco del Comune di decesso informa il sindaco del Comune di ultima residenza del defunto dell' autorizzazione alla cremazione rilasciata.

4.3. Per la cremazione di cadaveri di cittadini stranieri è necessaria, in aggiunta alla documentazione ordinaria, una dichiarazione rilasciata dal rappresentante diplomatico o consolare dello Stato cui appartiene il defunto, che ne autorizzi la cremazione.

5. Modalità.

5.1 Il sindaco, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale, per quanto di competenza, della azienda sanitaria locale territorialmente competente, nonché dell'ARPA.

5.2. La cremazione è, di norma, a titolo oneroso, secondo le tariffe fissate dal Comune, fatta eccezione per i cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. In questo caso, al pagamento della cremazione provvede il sindaco del Comune di residenza.

5.3 Presso i locali della cremazione deve essere tenuto un registro contenente, le generalità dei cadaveri o dei resti cremati, la data, la causa e il luogo di morte e la data di cremazione, la destinazione dell'urna e delle ceneri, gli eventuali assegnatari e gli estremi dell'autorizzazione.

5.4 Nel caso di concessione a terzi del servizio di cui al comma 3 dell'articolo 4 della «legge regionale», il concessionario è responsabile della compilazione di tale registro e dell'esattezza dei dati riportati. Un secondo esemplare del citato registro deve essere tenuto, a cura del Comune, ed utilizzato per il riscontro annuale delle operazioni.

5.5 I crematori devono essere realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse.

6. Cadaveri inumati o tumulati.

6.1 È consentita la cremazione di cadaveri già inumati o tumulati e quella di resti mortali, di cui al comma 6 dell'articolo 2 della «legge regionale», con il consenso dei familiari.

7. Materiali diversi.

7.1 In caso di cremazione il sindaco autorizza, su richiesta degli aventi titolo, l'uso di casse funebri di materiali diversi dallo zinco, piombo e legno, al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

7.2. Per la cremazione è preferibilmente indicato l'uso di casse di legno dolce non verniciato.

8. Urne cinerarie.

8.1 Le urne cinerarie, di cui al comma 5 dell'articolo 2 della «legge regionale», che devono contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte e le cui dimensioni devono essere tali da poterle anche riporre nelle cellette dei colombari comunali, possono essere realizzate in metallo o in marmo o in terracotta o in cristallo opaco o in altro materiale non deperibile, che garantisca la conservazione delle ceneri.

8.2 Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria locale.

8.3 Per le nicchie cinerarie individuali le misure di ingombro libero interno non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30 x m. 0,30 x m. 0,50.

8.4 Nel caso della tumulazione di ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del DPR 285/90, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici. È consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumulo.

8.5 A richiesta degli interessati l'urna è collocata in sepoltura privata. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

8.6 Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazioni per la cremazione, che comprovino di essere associazioni riconosciute dalla Regione, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 della «legge regionale». Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso di detti colombari.

8.7 Le urne cinerarie possono essere trasportate anche con auto private, purchè accompagnate dall'estratto del registro di cui al punto 5.3 del presente atto.

8.8 Al fine di accogliere e conservare le ceneri rinvenienti dalla cremazione, il cimitero comunale deve essere dotato:

a) di un colombario comunale, costituito da cellette, in ognuna delle quali viene depositata una sola urna contenente le ceneri di un cadavere, di misura atte ad accogliere urne cinerarie di dimensioni max di m. 0,30 x 0,30 x 0,50;

b) di un cinerario comune, nel quale sono raccolte collettivamente le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per la quale sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

8.9 La destinazione delle ceneri è, alternativamente, la tumulazione, l'inumazione, l'affidamento ai familiari o la dispersione.

8.10 Le fosse per la inumazione di urne cinerarie devono avere le dimensioni minime di m. 0,30 x 0,30 x 0,50.

9. Dispersione ceneri.

9.1 La dispersione delle ceneri, di cui al comma 2 dell'articolo 2 della «legge regionale», all'interno dei cimiteri, è disciplinata dai Comuni, che individuano le apposite aree cimiteriali. L'urna cineraria sarà aperta alla presenza di un incaricato del cimitero, per provvedere alla dispersione delle ceneri all'interno del cinerario comune. Per cinerario si intende uno spazio destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazione. Le ceneri rimarranno in forma indistinta. Per la misura della eventuale tariffa da corrispondere si fa rinvio alle disposizioni del Comune interessato.

9.2 La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa per iscritto dal defunto, secondo le modalità da esso previste, unicamente in aree a ciò destinate all'interno del cimitero, nel cinerario comune, o in natura, o ancora in aree private.

9.3 La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del D.Lgs. n. 285/92.

9.4 La dispersione in natura, e solo all'aperto, è consentita:

a) in campagna e in montagna, a distanza di oltre 200 m. da qualunque insediamento abitativo;

b) nei laghi, ad oltre 100 m. da qualsiasi riva;

c) nei tratti di fiumi liberi da natanti e da manufatti.

9.5 La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto. In mancanza o per volere del defunto, è eseguita dall'esecutore testamentario o dal presidente della Associazione per la cremazione, cui il defunto risultava iscritto o, infine, da personale autorizzato dal Comune.

9.6 Il sindaco competente per territorio, limitatamente ai fiumi, ha facoltà, di provvedere ad individuare i siti idonei alla dispersione.

9.7 La dispersione all'interno di aree private aperte può avvenire dietro consenso formale, in qualunque forma manifestato, del proprietario dell'area.

10. Conservazione ceneri.

10.1 La conservazione delle ceneri di cui ai commi 3, 4, 5 dell'art. 2 della «legge regionale» avviene mediante consegna dell'urna sigillata all'avente diritto, il quale può disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale dell'urna stessa.

10.2 L'urna sigillata deve essere conservata in modo da consentire, in ogni caso, l'identificazione del defunto e in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione;

altra eventuale prescrizione per la conservazione può essere adottata nei regolamenti comunali. In assenza di detti regolamenti, le eventuali disposizioni sono contenute nell'atto di affidamento redatto dal sindaco.

10.3 In caso di affidamento personale dell'urna, il sindaco annota in apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo, nonché il luogo di destinazione stabile dell'urna. In caso di trasferimento dell'urna in altro luogo, questo trasferimento è autorizzato preventivamente dal sindaco del luogo di partenza dell'urna.

10.4 L'espressione di volontà del defunto di affidamento delle ceneri ad un familiare deve risultare da suo atto scritto o dalla attestazione, espressa per iscritto da tutti gli aventi diritto, della volontà del defunto. Una copia dell'estratto del registro di cui al punto 10.3, va assegnata a chi prende in consegna l'urna ed una copia deve essere trasmessa al sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso. Una copia va anche trasmessa al sindaco del Comune dell'ultima residenza del defunto.

10.5. Se l'affidatario intende rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse vengono trasferite nei colombari di un cimitero, previa autorizzazione del sindaco competente per territorio.

11. Soggetti privati.

11.1 I soggetti privati, che intendono gestire un cimitero o un crematorio, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della «legge regionale», comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di garanzia a favore del Comune competente per territorio, di norma nei modi stabiliti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni.

12. Piano regionale.

12.1 La regolamentazione dei commi 1, 2, e, 4 dell'articolo. 4 della «legge regionale» è demandata all'apposito piano che la Regione, d'intesa con gli enti locali, predispone per individuare gli ambiti territoriali ottimali per i cimiteri e per i crematori, sulla base del reale fabbisogno di sepolture e di cremazioni, tenendo conto dei cimiteri e dei crematori già esistenti, della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepolture e pratica funebre e delle loro variazioni.

12.2 La Regione ha facoltà di autorizzare la sepoltura di cadaveri, di cremate ceneri umane o di ossa umane in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

12.3 Per quanto concerne la regolamentazione del comma 6 dell'art. 4 della «legge regionale», nonché del punto 12.2 del presente atto, si rinvia al punto 2) della deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2001, n. 1607, concernente «Autorizzazione in materia di polizia mortuaria».

13. Portatori di protesi.

13.1 I cadaveri portatori di protesi elettroalimentate possono essere chiusi in cassa e destinati alla cremazione anche senza la rimozione di protesi, eccetto il solo caso di protesi elettroalimentate da radionuclidi.

13.2 La rimozione di queste ultime protesi deve essere effettuata da personale professionalmente abilitato, prima della chiusura del feretro, a cura dell'avente titolo alla richiesta di cremazione.

13.3 La inosservanza del presente punto 13 comporta responsabilità, anche in solido, dell'avente titolo alla richiesta di cremazione.

14. Informazioni.

14.1 I Comuni provvedono a favorire l'accesso del cittadino alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici ed alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.

15. Norme finali.

15.1 Le presenti «linee di indirizzo» saranno pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria. Entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

15.2 È vietato conservare o disperdere le ceneri umane cremate al di fuori dei cimiteri o dei luoghi previsti e consentiti e secondo modalità diverse da quanto stabilito dalle presenti «linee di indirizzo».

15.3 Il contravventore, se il fatto non costituisce reato, è punito con sanzioni amministrative pecuniarie da 3.000 a 9.000 euro, comminate dal sindaco, graduate in relazione alla gravità degli illeciti, secondo modalità e procedure da definirsi nei regolamenti comunali di cui al successivo punto 15.5.

15.4 Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore delle «linee di indirizzo» possono essere disperse o affidate secondo le prescrizioni, procedure e modalità previste dal presente atto.

15.5 Costituiscono parte sostanziale delle presenti « linee di indirizzo » i provvedimenti di contenuto generale attuativi del presente atto ed adottati dai Comuni. Tali provvedimenti sono trasmessi alla Regione contestualmente alla loro approvazione e/o emanazione.

15.6 È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le presenti «linee di indirizzo » nel territorio della regione Umbria.